



COMUNE DI BRIONE
Provincia di Brescia

DECRETO SINDACALE N. 2/2024 DEL 3 GENNAIO 2024

IL SINDACO

RICHIAMATI gli art. 16, 17 e 18 del capo II, titolo III del CCNL del Comparto Funzioni Locali siglato il 16.11.2022 per il periodo 2019- 2021;

PREMESSO:

- che il Comune di Brione non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 16 a 21 del CCNL Funzioni locali 16/11/2022;
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

VISTI:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Atteso che il CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 ha introdotto la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, sostitutivi dell'Area delle Posizioni Organizzative prevedendo, all'art 19 comma 1, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative.

RILEVATO in particolare che il CCNL del Comparto Funzioni Locali siglato il 16/11/2022 stabilisce:

- ai sensi dell'art. 16 rubricato "Incarichi di Elevata Qualificazione" che "Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono: - responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, 26 implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni";
- ai sensi dell'art. 19 rubricato "Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ" che "Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL"..... omissis..... "Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area."
- ai sensi dell'art. 17 rubricato "Retribuzione di posizione e di risultato" che "Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento";
- ai sensi dell'art. 23 rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione" che "Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL."

CONSIDERATO che nell'attribuzione degli incarichi in parola si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) collocamento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione nell'ambito della dotazione organica e delle strutture organizzative dell'ente;
- b) funzioni di responsabilità del procedimento, comportanti eventualmente anche la competenza all'adozione della proposta relativa al provvedimento finale, ovvero all'adozione del provvedimento finale;
- c) coordinamento di strutture complesse in termini di unità organizzative ad esse preposte;

d) diretta amministrazione dei capitoli di P.E.G.

e) complessità dei procedimenti di competenza, valutata in relazione all'oggettiva complessità delle disposizioni legislative e regolamentari che li regolano e dalla necessaria interrelazione con i procedimenti curate da altre strutture, interne o esterne all'Ente, o in relazione alla cura di scadenze obbligatorie per il reperimento di risorse o l'erogazione di spese fondamentali per la gestione dell'Ente;

f) realizzazione e/o gestione di progetti amministrativi innovativi o, comunque comportanti attività e/o relazioni con uffici interni ed esterni, in posizione di coordinamento, ulteriori e diverse da quelle ordinariamente di competenza della struttura;

g) esperienze lavorative e risultati raggiunti, nonché professionalità acquisita nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire,

h) formazione culturale adeguata e attitudine ad assumere le responsabilità connesse con le funzioni da svolgere.

RILEVATO che per una idonea configurazione organizzativa del personale, nel rigoroso rispetto del principio di netta separazione tra la funzione decisionale spettante agli organi elettivi, e la funzione gestionale spettante agli organi burocratici, occorre procedere all'individuazione dei soggetti cui conferire gli incarichi di direzione, ai vari livelli di responsabilità previsti nella struttura organica ed in rapporto alle singole previsioni di legge;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 14/12/2023 con la quale è stata approvata la CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO;
- la determinazione n. 100 del 29/12/2023 con la quale è stata disposta la assunzione a tempo parziale e determinato ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004 del Dott. Alessio Conforti, dipendente della Comunità Montana di Valle Trompia, appartenente all'Area dei funzionari e delle Elevate qualificazioni;

VALUTATO che il Dott. Alessio Conforti, dipendente della Comunità Montana di Valle Trompia, appartenente all'Area dei funzionari e delle Elevate qualificazioni, possiede le competenze, l'esperienza e la professionalità adeguata;

RITENUTO di attribuire al Dott. Alessio Conforti le funzioni dirigenziali previste dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 inerenti alla responsabilità dell'Area Finanziaria;

VISTA la dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 39/2013 resa dall'interessato;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

DECRETA

1. DI NOMINARE il Sig. Alessio Conforti, inquadrato nell’Area professionale dei Funzionari ed Elevate qualificazioni, Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Brione sino al 31 dicembre 2026;
2. DI AFFIDARE allo stesso i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. DI DARE ATTO che l’indennità di posizione attribuita all’incaricato sarà pari ad euro 4.622,22 da erogarsi in 13 mensilità;
4. DI COMUNICARE il presente provvedimento all’interessato;
5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune, nonché sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Sindaco
Antonella Montini

